

La mancanza di un piano attuativo non è circostanza che legittima sic et simpliciter il diniego di permesso di costruire, necessitando verificare in concreto l'esistenza di opere di urbanizzazione adeguate a supportare l'ulteriore intervento, la qual cosa implicando una rigorosa valutazione degli effetti che il nuovo insediamento progettato produrrebbe sul territorio di riferimento. E un tale orientamento merita condivisione a prescindere dalla circostanza che si tratti di asservire per la prima volta un'area non ancora urbanizzata e dotata di opere infrastrutturali, ovvero si sia in presenza di un contesto urbano già saturo e sufficientemente dotato di opere di urbanizzazione, incontestabile risultando l'esigenza, anche per la zona urbanizzata, di verificare la presenza di una razionale e completa edificazione tale da rendere superflua la pianificazione di dettaglio (Cfr.: T.A.R. Lazio, Latina, 17.4.2000, n. 186).

In tale situazione la presenza di un "vincolo strumentale", derivante dal rinvio operato dallo strumento urbanistico generale alla formazione di un piano esecutivo, subordinando alla formazione di quest'ultimo l'edificazione di un'area alla formazione di un piano esecutivo (C. di S., sez. V, 29.4.1991, n. 699), a piani di attuazione (con il conseguente divieto di intervento edilizio diretto) non perde ogni rilievo, ma è tale da integrare una presunzione iuris tantum di insufficienza delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture preesistenti sul territorio a supportare anche l'ulteriore carico urbanistico derivante dal rilascio del permesso di costruire.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Terza Sezione Sentenza n. 9472
del 12 Luglio – 12 Ottobre 2007

composto dai Magistrati:

dr. ANGELO SCAFURI

Presidente

dr. VINCENZO CERNESE

Consigliere Estensore

dott. ssa MARIA LAURA MADDALENA

Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1834/2005 R.G. proposto dalla Società:

“TECNECOSTRUZIONI S.r.l.”, in persona del legale rappresentante, Vinicio Borrelli, rappresentata e difesa dall’Avv. Pasquale Iannuccilli con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Gemito, n. 3;

contro

- il COMUNE DI POMPEI (NA), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ciro Luigi Di Fiore ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Leonida Diego Ammaturo in Napoli, alla Via D. Fontana, n. 30;

- il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO E PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICO DI NAPOLI E PROVINCIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso la cui Sede alla via a. Diaz, n. 11 domicilia per legge;

per l’annullamento

A) del provvedimento prot. n. 38930 del 2.12.2004 con cui il competente Dirigente del Comune di Pompei riservava negativo riscontro alla nota prot. n. 7129 del 13.7.2004 intesa a conseguire un permesso di costruire in relazione ad un "Progetto di nuova edificazione di un fabbricato destinato a Residences" in Via Acquasalsa del citato Comune;

B) del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demo-etno-antropologico di Napoli e Provincia datato 17.12.2004, prot. n. 34125 con cui si comunica che << non si potrà procedere all'esame della pratica in quanto l'intervento progettato è in contrasto con la normativa vigente di P.R.G. >>;

C) di ogni atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale;
e per la condanna

.dell'intimato Comune al pagamento in favore della Società ricorrente delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni (da quantificarsi con consulenza tecnica d'ufficio), derivanti dall'illegittimo diniego di permesso di costruire.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pompei e della Soprintendenza;

Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Viste le ordinanze n. 1038 del 17 marzo 2005 e quella n. 236 del 22 marzo 2007 di questa Sezione;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 12 luglio 2007 il dr. Vincenzo Cernese - i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Con ricorso notificato l'1-2.2.2005 e depositato il 2.3.2005 la Società "Tecnecostruzioni S.r.l.", in persona del legale rappresentante, Borrelli Vinicio, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, cumulativamente due provvedimenti, il primo del dirigente del Comune di Pompei con cui si riteneva il permesso di costruire richiesto dalla predetta Società con nota n. 7129 del 13.7.2004 non rilasciabile in quanto nella zona B1 "Zone di ristrutturazione" è previsto l'"Intervento Urbanistico Preventivo", il secondo della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demo-etno-antropologico di Napoli e Provincia con cui si comunica alla Società che non si potrà procedere all'esame della pratica << in quanto l'intervento progettato è in contrasto con la normativa vigente di P.R.G. >>.

All'uopo la Società ricorrente, in relazione alle caratteristiche (anche tecniche) dell'intervento edilizio in grado di saturare la legittima edificabilità spettante al lotto

di sua proprietà, ad andamento piano regolare, facilmente accessibile dalla via Acquasalsa, richiamando la relazione allegata al progetto, ha esposto quanto segue:

- per il lotto il progetto prevede una nuova edificazione di un fabbricato destinato ad attività produttive nell'ambito del terziario e dei servizi, nel settore dei "Residences" destinati all'accoglienza turistica ed alla residenza temporanea (che trova nella città di Pompei un ampio e variegato spettro di utilizzatori potenziali, dando risposta a domanda turistica e residenziale (ad oggi decisamente inevasa), edificazione la quale consegue (attraverso la progettazione omogenea di un corpo di fabbrica compatto) il risultato di un organismo edilizio compatto che, con la sua planovolumetria e per l'area di sedime occupata, garantisce il rispetto delle previsioni urbanistiche e delle N.T.A. vigenti per il territorio comunale di Pompei in forza del P.R.G.;

- se trova positivo riscontro che il P.R.G. vigente nel Comune di Pompei, relativamente alle "Zone Omogenee B 2" (però, imprecisamente, definite nel certificato di destinazione urbanistica come "Zone di ristrutturazione", mentre dovrebbero, più correttamente qualificarsi quali "Zone di completamento"), effettivamente subordina, in via generale, ma non esclusiva, la edificazione per intervento diretto alla previa approvazione di uno strumento urbanistico preventivo, tuttavia la ininterrotta vigenza del P.R.G. del Comune di Pompei, risalente al 1980, ha comportato la caducazione di un tale obbligo urbanistico preventivo, in carenza di iniziative tempestive di Pianificazione attuativa da parte del predetto Comune, le quali si sono susseguite negli anni, decadendo per decorrenza dei termini della vigenza;

- ad ogni modo la fase urbanistica preventiva alla edificazione per intervento diretto risulta superabile, non solo per la decadenza degli strumenti attuativi adottati disordinatamente in passato dal Comune di Pompei, ma anche per le seguenti, ulteriori considerazioni:

a) la Zona urbana in cui ricade il Lotto Tecne Costruzioni è situata nel pieno centro città, a circa 500 metri lineari in linea d'area dal Santuario Mariano, in un quartiere totalmente urbanizzato ed interno al Perimetro Urbano;

b) il lotto in parola risulta inserito all'interno di una maglia urbana già esistente ed in essa risulta pienamente integrato, al punto che la edificazione in esso, quindi, può farsi senza indurre squilibri nel tessuto urbano circostante;

c) per la sua centralità, rilevabile dai grafici di Progetto, il lotto risulta totalmente servito da urbanizzazione primaria e secondaria di ogni tipo e genere, in misura ampia e soddisfacente, quando non superiore addirittura agli standard previsti e/o auspicati dalle norme urbanistiche vigenti sul territorio nazionale.

Tanto premesso e preso atto, per quanto su esposto, della superfluità dell'attesa, improbabile ed, ormai, improponibile ulteriore Pianificazione Particolareggiata, la Società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1) Illegittimità del diniego di permesso di costruire per carenza dei piani di attuazione del P.R.G. - Violazione e falsa applicazione delle norme del P.R.G. e del N.T.A.; all'uopo riferendo di quella cospicua giurisprudenza che riterebbe l'irrelevanza dell'Intervento Urbanistico Preventivo sia perché, in fase di richiesta del permesso si sarebbero rispettate le previsioni del P.R.G. vigente ed evidenziata l'inattività del Comune di Pompei nell'adozione dei Piani Particolareggiati, sia per la circostanza che la zona di che trattasi sarebbe così urbanizzata al punto che l'unico lotto libero - contornato da tutte le infrastrutture primarie e secondarie - sarebbe quello oggetto del presente ricorso. All'uopo, la Società ricorrente riferisce di quella giurisprudenza del Consiglio di Stato per la quale non sarebbe conforme ai canoni di razionalità e di giustizia la condotta dell'Amministrazione che reitererebbe il vincolo, anche una volta sola, a notevole distanza dalla decadenza di questo tale da far presumere la mancanza o l'attenuazione dell'interesse pubblico, ovvero che riterebbe illegittimo il diniego di concessione di costruzione allorquando l'area ove si intenderebbe edificare fosse interamente circondata da aree edificate e insistesse in zona già dotata di infrastrutture ovvero per la mancata approvazione del programma pluriennale di attuazione, o il suo mancato rinnovo.

2) Illegittimità del provvedimento adottato dalla Soprintendenza per eccesso di potere per assoluta carenza di puntuale motivazione - Incompetenza - Violazione del D.L. vo n. 42 del 22.1.2004, capo III; avendo dovuto la Soprintendenza procedere a verificare la conformità del progetto alla Pianificazione Paesaggistica e non al Piano Regolatore generale (che solo astrattamente avrebbe dovuto essere conforme alla prima.

L'intimata Amministrazione comunale si è costituita in giudizio preliminarmente eccependo l'irricevibilità del ricorso del quale, nel merito, ne sosteneva, altresì, l'infondatezza.

Con memoria difensiva depositata in giudizio in data 11.6.2007 si è costituito in giudizio a difesa del Comune l'Avv. Ciro Luigi Di Fiore, in sostituzione del precedente difensore, Avv. Andreina Esposito che ha rinunciato al mandato.

Si è costituita in maniera meramente formale l'Avvocatura erariale.

L'istanza cautelare è stata respinta dalla Sezione con l'ordinanza n. 236 del 22 marzo 2007.

Con ordinanza n. 236 del 22 marzo 2007 la Sezione aveva disposto incompetenti istruttori.

Alla pubblica udienza del 12 luglio 2007 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Pregiudizialmente va esaminata l'eccezione di irricevibilità del proposto gravame sollevata dal resistente Comune sul presupposto che il provvedimento impugnato, recante data 2 dicembre 2004 sarebbe stato impugnato tardivamente per essere stato notificato il relativo gravame soltanto al Comune di Pompei in data in 1° febbraio 2005 ed il giorno successivo alla Soprintendenza .

L'eccezione va disattesa in quanto la difesa del Comune non fornisce la prova della data di ricezione dell'atto impugnato da parte della Società ricorrente, mentre l'annotazione "Ric. 3.12.2004 presso sede legale" riportata in calce al provvedimento trasmesso alla Società destinataria del provvedimento lascia presumere la tempestività del gravame.

2. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati cumulativamente, chiedendone l'annullamento, due provvedimenti, il primo del competente dirigente del Comune di Pompei con cui si riteneva il permesso di costruire richiesto dalla Società ricorrente non rilasciabile << in quanto l'intervento ricade in zona B1 "Zone di ristrutturazione" dove è previsto l'Intervento Urbanistico Preventivo", il secondo della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demo-etno-antropologico di Napoli e Provincia con cui si comunica alla Società che << non si potrà procedere all'esame della pratica in quanto l'intervento progettato è in contrasto con la normativa vigente di P.R.G. >>.

3. E' subito da precisare che l'impugnato provvedimento di diniego di permesso di costruire si presenta lesivo unicamente nella parte in cui si comunica che il permesso di costruire non è rilasciabile << in quanto l'intervento ricade in zona B1 "Zone di ristrutturazione" dove è previsto l'Intervento Urbanistico Preventivo >>, mentre non lo è altrettanto nella parte precedente in cui si comunica che << l'intervento richiesto non rientra nel divieto sancito dalla Legge Regionale n. 21 del 10.12.2003 in quanto trattasi di fabbricato con destinazione produttiva >>.

4. Nel merito il ricorso è infondato, nella parte in cui ha per oggetto il diniego di permesso di costruire, mentre è fondato per la restante parte relativa all'impugnativa del provvedimento sfavorevole della Soprintendenza.

5. In relazione alla prima parte del gravame la Società ricorrente assume l'illegittimità, sotto il profilo motivazionale, di un diniego di permesso di costruire per la mera circostanza della mancanza di piani attuativi del P.R.G. (di iniziativa pubblica o privata), al quale espressamente rinviava siffatto Piano.

6. Giova, a tal punto, brevemente evidenziare che la funzione pianificatoria manifestata attraverso la redazione di piani di esecuzione di iniziativa pubblica o privata, è quella di rendere concretamente operative le scelte urbanistiche delineate nello strumento urbanistico generale, anche con riferimento alle zone di

completamento ed a prescindere dallo loro più o meno completa urbanizzazione ed edificazione, con la conseguenza che tale circostanza non vale, di per sé, a giustificare un giudizio di superfluità del piano attuativo.

Pertanto, l'imprescindibile funzione del piano attuativo è quella di calare, rendendole operative, nella concreta realtà le linee programmatiche del P.R.G., dandogli "gambe", in funzione di un ordinato e razionale assetto del territorio comunale, sia sotto il profilo della zonizzazione degli insediamenti edilizi preesistenti, o da creare ex novo, sia sotto quello della localizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità da ritenersi necessarie.

7. Ciò posto, l'orientamento giurisprudenziale cui si riferisce la Società ricorrente trova il suo fondamento nella decisione dell'Adunanza Plenaria 6 ottobre 1992, n. 12 secondo la quale è illegittimo il diniego di concessione edilizia fondato sulla mancanza di un piano di lottizzazione anche se richiesto dal P.R.G. quando l'area sia urbanizzata e difetti una rigorosa valutazione del nuovo insediamento progettato in relazione alla situazione generale del comprensorio, seguita da successive conformi pronunce del medesimo consesso (Cfr.: C. di S., Sez. V, 4.5.1995, n. 699; 6.10.1999, n. 322).

7.1. Si è, tuttavia, venuto formando altro parallelo orientamento dei T.A.R. e del Consiglio di Stato, secondo il quale la necessità del piano di lottizzazione non può essere sottovalutata o vanificata in presenza di un contesto già edificato ed urbanizzato (C. di S., Sez. V, 27.10.1995, n. 1486; 10.11.1992, n. 1221; 25.10.1997, n. 1189; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 19.10.1994, n. 1361; 21.10.1994, n. 1361, 21.10.1997, n. 816); con la conseguenza che << E' legittimo il diniego di concessione edilizia opposto con riferimento alla mancanza del piano particolareggiato e/o del piano di lottizzazione prescritto dal piano regolatore generale, stante l'incontestabile esigenza, anche per una zona urbanizzata, di verificare la presenza di una razionale e completa edificazione, tale da rendere superflua la pianificazione di dettaglio >> (T.A.R. Lazio, Latina, 10 gennaio 2001, n. 24).

7.2. Il Collegio pur non aderendo alla tesi estremamente formalistica dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, espressa nella citata sentenza n. 12/1992, che ritiene ostativo al rilascio del permesso di costruire la mancanza di un piano esecutivo, neppure intende aderire acriticamente all'altro indirizzo dei giudici di primo grado che ritiene necessario, in ogni caso, l'adozione di un piano attuativo pur in presenza di un contesto fortemente edificato ed urbanizzato.

In buona sostanza, per una tale evenienza, la mancanza di un piano attuativo non è circostanza che legittima sic et simpliciter il diniego di permesso di costruire, necessitando verificare in concreto l'esistenza di opere di urbanizzazione adeguate a supportare l'ulteriore intervento, la qual cosa implicando una rigorosa valutazione

degli effetti che il nuovo insediamento progettato produrrebbe sul territorio di riferimento. E un tale orientamento merita condivisione a prescindere dalla circostanza che si tratti di asservire per la prima volta un'area non ancora urbanizzata e dotata di opere infrastrutturali, ovvero si sia in presenza di un contesto urbano già saturo e sufficientemente dotato di opere di urbanizzazione, incontestabile risultando l'esigenza, anche per la zona urbanizzata, di verificare la presenza di una razionale e completa edificazione tale da rendere superflua la pianificazione di dettaglio (Cfr.: T.A.R. Lazio, Latina, 17.4.2000, n. 186).

In tale situazione la presenza di un "vincolo strumentale", derivante dal rinvio operato dallo strumento urbanistico generale alla formazione di un piano esecutivo, subordinando alla formazione di quest'ultimo l'edificazione di un'area alla formazione di un piano esecutivo (C. di S., sez. V, 29.4.1991, n. 699), a piani di attuazione (con il conseguente divieto di intervento edilizio diretto) non perde ogni rilievo, ma è tale da integrare una presunzione iuris tantum di insufficienza delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture preesistenti sul territorio a supportare anche l'ulteriore carico urbanistico derivante dal rilascio del permesso di costruire.

Ed una tesi siffatta sembra avvalorata anche dalla sentenza n. 7482 del 14.12.2006, della quarta Sezione del Consiglio di Stato, alla stregua della quale: << La concessione edilizia può essere rilasciata in assenza del piano attuativo richiesto dalle norme di piano regolatore, solo quando in sede istruttoria l'Amministrazione abbia accertato che l'area edificabile di proprietà del richiedente è l'unica a non essere ancora edificata e si trova in una zona integralmente interessata da costruzioni e dotata delle opere di urbanizzazione >>.

8. Ed è in questa linea ermeneutica che la Sezione con ordinanza n. 236 dell'11 aprile 2007 chiedeva all'Amministrazione se, nel caso che l'area interessata dall'intervento risultasse totalmente edificata e provvista di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, queste ultime siano in grado (o meno) di supportare l'ulteriore carico urbanistico derivante dalla realizzazione dell'intervento in esame e se l'unico lotto libero fosse effettivamente quello oggetto del presente ricorso.

8.1. Con nota di riscontro n. 20080 dell'8.6.2007 il competente Dirigente comunale relazionava nel senso che: << a) l'area interessata dall'intervento non risulta completamente edificata, b) la zona è provvista delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; c) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria non sono in grado di supportare l'ulteriore carico urbanistico derivante dalla realizzazione dell'intervento progettato in quanto l'intera zona risulta carente di parcheggi e viabilità >>.

Pertanto, preso atto che l'area di proprietà del richiedente non è l'ultima residua per finalità edificatorie le opere di urbanizzazioni esistenti non sono sufficienti alla nuova edificazione, v'è quanto basta per ritenere che nella fattispecie, la

competente Autorità ha denegato il permesso di costruire con una valutazione che non appare del tutto irragionevole e non può essere sindacata in sede di legittimità.

9. In data 11.7.2007 risulta depositata dalla difesa di parte ricorrente un'istanza inoltrata al Comune di Pompei nella quale si denuncia la non puntualità delle risposte fornite dal Comune di Pompei a fronte dell'ordinanza istruttoria di questa Sezione, rappresentando, altresì, che il Comune << in modo apodittico e senza consentire il riscontro di quanto affermato >> ha << con dichiarazioni vicino al falso >>, effettuato delle asserzioni << su base del tutto pretestuosa >>, allegando cartografia che dimostrerebbe l'erroneità degli assunti comunali.

Tuttavia in contrario deve rilevarsi come la risposta fornita dall'Amministrazione Comunale ai quesiti posti dalla Sezione, pur nella sua stringatezza e laconicità, deve considerarsi esauriente, atteso con essa ci trova innanzi alla puntuale esplicitazione delle ragioni per le quali, all'esito di una valutazione che non appare manifestamente illogica o irrazionale ovvero inficiata da errore di fatto, in concreto, allo stato ed in disparte ogni considerazione relativa alla necessità o meno di un piano esecutivo, il progettato intervento, non è assentibile.

10. Appena il caso di rilevare, poi, che le conclusioni cui si è pervenuti non comporta alcuna lesione dello ius aedificandi, quale componente di rilievo del diritto di proprietà; e ciò, sia perché alla mancanza di uno strumento di dettaglio ed, ancor prima, delle necessarie opere di urbanizzazione e delle infrastrutture, ben potrebbero ovviare gli stessi proprietari interessati proponendo un piano di lottizzazione da sottoporre all'approvazione dell'Autorità comunale e sia perché all'inerzia del Consiglio Comunale nell'adozione dei piani particolareggiati o di specifica variante al P.R.G., può agevolmente avviarsi attivando l'apposita procedura di cui all'art. 21 bis della legge n. 241/1990, per far constare il silenzio-rifiuto in ordine all'espletamento di attività rientrante nei doveri istituzionali dell'Ente locale.

11. Conclusivamente, preso atto che, nel negare il permesso invocato dalla Società ricorrente, il Comune aveva operato nel puntuale rispetto della normativa urbanistica di riferimento, nell'ambito di un procedimento istruttorio condotto in maniera corretta ed approfondita, per questa parte, il proposto ricorso va respinto.

12. Invece, in relazione alla residua censura del gravame, inerente all'impugnativa del diniego di nulla-osta paesaggistico per eccesso di potere per carenza di motivazione, la censura, così come, limitatamente a questa parte, il ricorso è fondato.

Infatti secondo la giurisprudenza: << E' illegittimo l'atto dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico quando la sua motivazione, anziché su argomenti relativi alla tutela paesaggistico - ambientale, si basa su questioni di ordine

meramente urbanistico - edilizio di competenza comunale >>. (Consiglio Stato, sez. V, 10 febbraio 2000, n. 726).

Nel caso di specie affermando che << non si potrà procedere all'esame della pratica in quanto l'intervento progettato è in contrasto con la normativa vigente di P.R.G. >>, la competente Soprintendenza ha ommesso di valutare la compatibilità dell'intervento alla stregua della normativa paesaggistico-ambientale, in relazione ai poteri specificamente conferitile dall'ordinamento.

Pertanto, per questa parte e nei limiti del difetto di motivazione, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell'impugnato nulla-osta.

13. Nel pronunciare anche sulla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente il Collegio non può non rilevare che per accogliere una siffatta domanda è indispensabile che il giudice abbia pronunciato un preventivo annullamento del provvedimento amministrativo (ovvero non abbia accolto il ricorso per ragioni diverse dal difetto di motivazione) o almeno che abbia accertato l'illegittimità di una condotta omissiva o commissiva della P.A. (C.f.r.: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 14 gennaio 2003, n. 96 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 8 febbraio 2001, n. 603).

Pertanto, nel caso di specie, atteso il nesso di necessaria pregiudizialità intercorrente fra le due domande, l'infondatezza della domanda principale di annullamento del provvedimento prot. 38930 del 2.12.2004 impugnato, trae seco anche quella della domanda subordinata risarcitoria che va anch'essa respinta.

14. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 1834/2005 R.G.) proposto dalla "Tecnecostruzioni S.r.l.", così dispone:

- a) lo respinge relativamente all'impugnativa del provvedimento prot. n. 38930 del 2.12.2004;
- b) lo accoglie, relativamente all'impugnativa del provvedimento del 17.12.2004, prot. n. 34125 della Soprintendenza, nei limiti in motivazione indicati e, per l'effetto, annulla il predetto provvedimento;
- c) respinge la domanda di risarcimento del danno;
- d) compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2007.

ANGELO SCAFURI

Presidente

VINCENZO CERNESE

Consigliere Estensore